



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.3.2022
COM(2022) 132 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i negoziati per una convezione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Stando alla valutazione della minaccia della criminalità organizzata su internet di Europol¹, la criminalità informatica continua a rappresentare una minaccia crescente per la sicurezza dei cittadini e delle imprese nell'Unione europea (UE). La criminalità informatica è un fenomeno globale e senza frontiere e da diversi anni il rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica è una priorità per i paesi di tutto il mondo.

La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2001 sulla criminalità informatica ("Convenzione di Budapest") è il primo trattato internazionale sulla criminalità informatica che definisce i reati di criminalità informatica, prevede una serie di poteri e procedure per indagare sulla criminalità informatica, come la perquisizione di reti informatiche e le intercettazioni, e ottenere prove elettroniche di qualsiasi reato, e che istituisce un quadro per la cooperazione internazionale². La Convenzione di Budapest è aperta ai membri non appartenenti al Consiglio d'Europa e vi hanno aderito paesi di tutte le regioni geografiche. Ad oggi sono 66 gli Stati parte della convenzione e altri 14 sono invitati ad aderire. La Convenzione di Budapest costituisce la base della legislazione sulla lotta alla criminalità informatica nell'80 % dei paesi di tutto il mondo. L'adozione di un secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2021 dimostra la costante rilevanza della Convenzione quale quadro per la cooperazione internazionale in materia di criminalità informatica³.

Nell'agenda della Nazioni Unite (ONU) figurano anche l'ascesa della tecnologia dell'informazione, il rapido sviluppo di nuovi sistemi di telecomunicazione e di reti informatiche e l'uso e abuso di tecnologie a fini criminali. Il 21 dicembre 2010 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 65/230 in cui chiede alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale di istituire un gruppo intergovernativo aperto di esperti ("gruppo di esperti indipendenti") che conduca uno studio globale sul problema della criminalità informatica⁴. Nella sua settima (e ultima) riunione del 6-8 aprile 2021, il gruppo di esperti indipendenti ha fatto il punto di tutte le conclusioni e raccomandazioni preliminari suggerite dagli Stati membri dell'ONU⁵ e ha convenuto di trasmettere alla Commissione per la prevenzione del crimine e la giustizia penale le 63 conclusioni e raccomandazioni

¹ 2021 Europol Internet Organised Crime Threat Assessment (iOCTA) www.europol.eu

² Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (STCE n.185), Budapest, 23 novembre 2001, <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081561>.

³ [Result details \(coe.int\)](#).

[Second Additional Protocol to the Cybercrime Convention adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe - News \(coe.int\)](#).

⁴ Risoluzione dell'Assemblea Generale del 21 dicembre 2010, [A/Res/65/230 - E - A/Res/65/230 -Desktop \(undocs.org\)](#).

⁵ Raccolta di tutte le conclusioni e raccomandazioni preliminari suggerite dagli Stati membri durante le riunioni del gruppo di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica tenutesi nel 2018, 2019 e 2020: [V2101012.pdf \(unodc.org\)](#).

concordate⁶. Nel suo studio il gruppo di esperti indipendenti non ha raggiunto il consenso sulla necessità di un nuovo trattato internazionale sulla criminalità informatica.

Parallelamente alcuni Stati membri dell'ONU hanno intensificato gli sforzi per spingere verso questo trattato nelle deliberazioni del Terzo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L'Assemblea generale dell'ONU ha quindi adottato la risoluzione 73/187, del 17 dicembre 2018, sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali⁷. Successivamente, il 27 dicembre 2019, l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato una seconda risoluzione sullo stesso argomento, la 74/247, che istituisce un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc ("comitato ad hoc") incaricato di mettere a punto una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali. La risoluzione precisava che il comitato ad hoc doveva tenere pienamente conto degli strumenti internazionali esistenti e delle iniziative di contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale, in particolare i lavori e relativi esiti del gruppo di esperti indipendenti⁸. Il 26 maggio 2021 l'Assemblea generale dell'ONU ha adottato la risoluzione 75/282 che definisce le modalità dei negoziati⁹ e ha stabilito, tra altre cose, che il comitato ad hoc dovrà convocare almeno sei sessioni della durata di 10 giorni ciascuna a partire da gennaio 2022, e una sessione conclusiva per presentare un progetto di convenzione alla medesima Assemblea generale nella sua settantottesima sessione nel 2024. Ha poi deciso che il comitato ad hoc dovrà tenere la prima, la terza e la sesta sessione negoziale a New York e la seconda, la quarta e la quinta a Vienna. Il 20 gennaio 2022 l'Assemblea generale ha deciso di rinviare la prima sessione a data successiva a causa della situazione pandemica da COVID-19 di New York.

La presente proposta mira a garantire l'adeguata partecipazione dell'Unione europea a tali negoziati giacché gli stessi dovrebbero riguardare elementi relativi alla legislazione e alle competenze dell'UE, in particolare nel settore della criminalità informatica. L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione ha competenza esclusiva "per la conclusione di accordi internazionali [...] nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne la portata". Un accordo internazionale può incidere su norme comuni o modificarne la portata quando l'ambito da esso contemplato si sovrappone alla legislazione dell'Unione o è già disciplinato in larga misura dal diritto dell'Unione.

Dato che i negoziati riguardano materie di competenza dell'Unione diverse dalla PESC, che dovrebbero costituire le componenti principali dell'accordo previsto, la Commissione dovrebbe essere nominata capo della squadra di negoziato. Per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza conduce i negoziati nell'ambito della squadra. Il capo negoziatore della Commissione garantirà la coerenza complessiva dell'accordo. Sotto l'autorità del capo negoziatore, i servizi della Commissione si occuperanno delle parti non PESC dell'accordo previsto mentre il SEAE si occuperà delle parti degli accordi previsti che rientrano nell'ambito della PESC.

⁶ Relazione sulla riunione del gruppo di esperti incaricato di condurre uno studio globale sulla criminalità informatica tenutasi a Vienna dal 6 all'8 aprile 2021: [V2102595.pdf \(unodc.org\)](#).

⁷ Risoluzione dell'Assemblea generale del 17 dicembre 2018, [A/RES/73/187](#).

⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale del 27 dicembre 2019, [A/RES/74/247](#).

⁹ Risoluzione dell'Assemblea generale del 26 maggio 2021, [A/RES/75/282*](#).

La presente raccomandazione è presentata al Consiglio a norma dell'articolo 218 TFUE al fine di ottenere l'autorizzazione a negoziare la futura convenzione dell'ONU a nome dell'Unione europea, impartire direttive di negoziato e nominare negoziatore la Commissione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La lotta alla criminalità informatica è una priorità per l'Unione europea, come evidenziato nella strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza¹⁰ del 2020 e nella strategia per la lotta alla criminalità organizzata¹¹ del 2021. Nella terza relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza del 2021, la Commissione si impegna a garantire l'effettiva partecipazione dell'Unione ai negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali a livello delle Nazioni Unite¹².

La Commissione riconosce la necessità di migliorare e rafforzare le capacità delle autorità di contrasto e giudiziarie in questo settore, per sviluppare, laddove non sia sufficiente, la legislazione nazionale in materia di criminalità informatica. Riconosce inoltre la necessità di promuovere la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica e sostiene una serie di programmi di sviluppo delle capacità in diversi paesi del mondo, compresi i paesi in via di sviluppo¹³. La Commissione ha sostenuto i lavori del gruppo intergovernativo di esperti ONU sulla criminalità informatica, della Commissione ONU per la prevenzione del crimine e della giustizia penale, dell'Ufficio ONU contro la droga e il crimine (UNODC), del Comitato della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e di altri organismi.

I negoziati sulla convenzione internazionale dovrebbero riguardare norme comuni dell'UE in materia di lotta alla criminalità informatica, in particolare la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori online e la pornografia minorile¹⁴, che affronta nuovi sviluppi dell'ambiente online come l'adescamento (di chi si finge minore a scopo di abuso sessuale); la direttiva 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione¹⁵, che mira a contrastare gli attacchi informatici su larga scala imponendo agli Stati membri di rafforzare le leggi nazionali in materia di criminalità informatica e di introdurre sanzioni penali più severe; e la direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti¹⁶, che armonizza la condotta criminosa delle persone fisiche o giuridiche in relazione ai mezzi di pagamento diversi dai contanti ed estende la responsabilità penale alle valute virtuali e ai portafogli elettronici. Altri strumenti dell'UE prevedono norme comuni per combattere i reati resi possibili dall'uso di sistemi di informazione, quali il terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione e la criminalità organizzata.

I negoziati dovrebbero vertere anche su misure procedurali penali e di cooperazione. L'attuale quadro giuridico dell'UE include strumenti di cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, come la direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di

¹⁰ [COM\(2020\) 605 final del 27.7.2020.](#)

¹¹ [COM\(2021\) 170 final](#) del 14.4.2021.

¹² [COM\(2021\) 799 final dell'8.12.2021.](#)

¹³ Rientrano nel novero programmi come GLACY+, CyberEast e CyberSouth, cofinanziati dall'UE e dal Consiglio d'Europa e da questo gestiti.

¹⁴ Direttiva 2011/93/UE del 13.12.2011.

¹⁵ Direttiva 2013/40/UE del 12.8.2013.

¹⁶ Direttiva (UE) 2019/713 del 17.4.2019.

indagine penale¹⁷, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea¹⁸, il regolamento 2018/1727 che istituisce Eurojust¹⁹, il regolamento 2016/794 che istituisce Europol²⁰, il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")²¹, la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni²² e la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali²³. Sono rilevanti anche le proposte della Commissione dell'aprile 2018 sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche²⁴ e il pacchetto sulla cooperazione di polizia²⁵ attualmente oggetto della procedura legislativa dell'UE. In ordine alle relazioni esterne, l'Unione europea ha concluso una serie di accordi bilaterali con paesi terzi, ad esempio gli accordi sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America e tra l'Unione europea e il Giappone²⁶.

L'Unione ha inoltre adottato diverse direttive che rafforzano i diritti procedurali di indagati e imputati²⁷. La protezione dei dati personali costituisce un diritto fondamentale sancito dall'articolo 16 TFUE e dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. I dati personali devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati)²⁸ e della direttiva (UE) 2016/680 (direttiva relativa alla protezione dei dati da parte delle autorità competenti)²⁹. Il diritto fondamentale delle persone al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni è sancito anche dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. Ciò comprende il rispetto della riservatezza delle comunicazioni e la protezione delle apparecchiature terminali dell'utente quali elementi essenziali. I dati delle comunicazioni

¹⁷ Direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014.

¹⁸ Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29.5.2020.

¹⁹ Regolamento (UE) 2018/1727 del 14.11.2018.

²⁰ Regolamento (UE) 2016/794 dell'11.5.2016.

²¹ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12.10.2017.

²² Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13.6.2002.

²³ Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio del 30.11.2009.

²⁴ Proposta di regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM/2018/225 final) e proposta di direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM/2018/226 final), entrambe del 17.4.2018.

²⁵ Proposta di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia (COM(2021)780), proposta di direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (COM(2021)782) e proposta di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") (COM(2021)784), tutte dell'8.12.2021.

²⁶ Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 25.6.2003.

Accordo fra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale del 2009.

²⁷ Direttiva 2010/64/UE del 20.10.2010. Direttiva 2012/13/UE del 22.5.2012. Direttiva 2013/48/UE del 22.10.2013. Direttiva (UE) 2016/1919 del 26.10.2016. Direttiva (UE) 2016/800 dell'11.5.2016. Direttiva (UE) 2016/343 del 9.3.2016.

²⁸ Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016.

²⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del 27.4.2016.

elettroniche devono essere trattati conformemente alla direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy)³⁰.

I negoziati dovrebbero garantire che le disposizioni di una futura convenzione ONU garantiscano i massimi livelli di protezione dei diritti umani e che gli Stati membri siano in grado di ottemperare al diritto dell'UE, tenendo anche conto delle sue prospettive di evoluzione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'Unione europea ha costantemente promosso la Convenzione di Budapest in quanto valido e flessibile quadro giuridico di riferimento per la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità informatica. Ha sostenuto i paesi terzi nell'adesione alla Convenzione, mettendoli nelle condizioni di introdurre un quadro giuridico nazionale minimo per combattere la criminalità informatica e di sviluppare le necessarie capacità di indagine e azione penale, facilitando la cooperazione con le altre parti della Convenzione³¹.

L'UE, rappresentata dalla Commissione, ha inoltre partecipato attivamente ai negoziati del secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest³². Il protocollo sarà aperto alla firma nel maggio 2022. Dato che le materie disciplinate dal secondo protocollo addizionale sono di competenza esclusiva dell'Unione, il 25 novembre 2021 la Commissione ha adottato due proposte di decisione del Consiglio volte ad autorizzare gli Stati membri dell'UE a firmare³³ e ratificare³⁴, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica.

Pertanto i negoziati dovranno anche garantire l'uniformità e la coerenza con la Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica e relativi protocolli addizionali.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'Unione. A norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, il Consiglio può impartire direttive al negoziatore.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Un'azione unilaterale non sarebbe un'alternativa in quanto non costituisce una base sufficiente per la cooperazione con i paesi terzi. Inoltre aderire a un accordo multilaterale come

³⁰ Direttiva 2002/58/CE del 12.7.2002 modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25.11.2009.

³¹ Cfr. ad es. le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia informatica del 10 febbraio 2015 (documento 6122/15).

³² Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'UE, ai negoziati su un secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (riferimento 9116/19).

³³ Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (COM(2021)718 final del 25.11.2021).

³⁴ Proposta di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il secondo protocollo addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica riguardante la cooperazione rafforzata e la divulgazione di prove elettroniche (COM(2021)719 final del 25.11.2021).

un'eventuale futura convenzione ONU che l'Unione ha potuto negoziare è più efficiente che avviare negoziati con singoli paesi terzi a livello bilaterale.

- **Proporzionalità**

La presente iniziativa si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi strategici in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Una raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati è in linea con l'articolo 218, paragrafo 3, TFUE, che dispone che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post /Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 14 gennaio 2022 la Commissione ha pubblicato sul suo sito web un invito a presentare contributi per questa iniziativa, rimasto aperto a osservazioni per quattro settimane. Le (cinque) risposte individuali all'invito a presentare contributi sono pubblicate sul sito web della consultazione e sono state prese in considerazione nel preparare la presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha tenuto conto delle opinioni espresse dagli esperti degli Stati membri durante le discussioni in seno ai gruppi di lavoro competenti del Consiglio nella preparazione dei negoziati.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

È probabile che i negoziati riguardino elementi che rischiano di costituire un'ingerenza nei diritti fondamentali, come misure di procedura penale, le definizioni dei reati che possono dare adito a procedimento penale o l'accesso a dati personali ottenuti nell'ambito di un procedimento penale. Le disposizioni da negoziare possono comportare ingerenze ad esempio nel diritto a un processo equo, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Poiché la partecipazione ai negoziati a nome dell'Unione europea non dovrebbe compromettere il livello di protezione dei diritti fondamentali nell'Unione, la presente iniziativa propone di perseguire un livello elevato di protezione di detti diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Una volta conclusi i negoziati, gli Stati membri dell'UE potrebbero sostenere costi una tantum per l'attuazione della Convenzione, che tuttavia non è possibile determinare in questa fase in quanto i negoziati non sono ancora del tutto iniziati.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il processo negoziale dovrebbe protrarsi fino al 2024, dopodiché potranno seguire la firma e la conclusione della Convenzione. L'iniziativa propone di perseguire un processo negoziale aperto, inclusivo e trasparente.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza i negoziati per una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2019 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 74/247 sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, decidendo di istituire un comitato intergovernativo aperto di esperti ad hoc rappresentativo di tutte le regioni, incaricato di elaborare una convenzione internazionale globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali³⁵. È opportuno che l'Unione partecipi ai negoziati di detta convenzione.
- (2) L'Unione ha adottato norme comuni che si sovrappongono a diversi elementi rientranti nell'ambito di tale convenzione. Queste norme comuni includono in particolare un ampio insieme di strumenti di diritto penale sostanziale³⁶, di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale³⁷ e riguardanti norme minime in materia di diritti

³⁵ Risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 27 dicembre 2019 sulla relazione del Terzo Comitato (A/74/401) sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali, [A/RES/74/247](#)

³⁶ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ([GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1](#)); direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio ([GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8](#)); direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, PE/89/2018/REV/3 ([GU L 123 del 10.5.2019, pag. 18](#)).

³⁷ Atto del Consiglio, del 29 maggio 2000, che stabilisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1); regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018); regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53); decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1); decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42); direttiva 2014/41/UE relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

procedurali³⁸, così come garanzie di protezione dei dati e riservatezza³⁹. È opportuno che siano prese in considerazione anche le norme comuni future⁴⁰.

- (3) Pertanto una nuova convenzione internazionale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali può incidere sulle norme comuni dell'Unione o modificarne la portata.
- (4) Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che l'Unione partecipi ai negoziati per una nuova convenzione internazionale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.
- (5) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere in data ...
- (6) [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

[OPPURE]

³⁸ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1); direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1); direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1); direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1); direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1); direttiva (EU) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

³⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

⁴⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018) 225 final del 17 aprile 2018); proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali (COM(2018) 226 final del 17 aprile 2018).

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda ha notificato [, con lettera del... ,] che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]

- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, una convenzione globale sul contrasto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a fini criminali.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con un comitato speciale che sarà designato dal Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione e relativo allegato saranno resi pubblici subito dopo l'adozione.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*